

Regolamento sulla figura dello studente lavoratore e studente genitore

(Delibera n. 335 del Consiglio di Dipartimento del 16/07/2015)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente lavoratore e di studente genitore degli iscritti ai corsi di laurea di I livello, magistrale e specialistica a ciclo unico al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa in accordo con quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 17549 dell'8 novembre 2007.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento per studente lavoratore si intende:

- a) chi svolga un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- b) chi svolga un'attività di co.co.co e co.co.pro;
- c) chi svolga un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
- d) chi svolge attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
- e) chi svolge attività di servizio civile;

Ai fini del presente regolamento per studente genitore si intende un genitore naturale o adottivo con figli di età inferiore agli otto anni.

Art. 3

(Riconoscimento della condizione di studente lavoratore)

Lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilando il modello in allegato al presente regolamento) contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze di seguito indicate e con indicazione specifica obbligatoria dei seguenti dati:

- a) indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente;
- b) indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) indicazione della partita IVA in caso di svolgimento di lavoro autonomo e la tipologia di attività svolta;
- d) i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo.

La documentazione deve essere presentata presso l'Unità Didattica del Dipartimento di Farmacia, durante l'orario di ricevimento e secondo le scadenze di seguito riportate:

- **dal 1 febbraio al 31 marzo;**
- **dal 1 settembre al 31 ottobre.**

Qualora il termine ultimo di presentazione delle domande cada in giorno non lavorativo, la scadenza è spostata d'ufficio al primo giorno lavorativo successivo. Le domande prive delle informazioni richieste e non accompagnate da copia del documento di identità dello studente saranno considerate nulle.

Lo status di studente lavoratore è deliberato nei mesi di aprile e novembre con delibera del Dipartimento, ha validità fino alla scadenza successiva e viene riportato sul libretto universitario con apposita trascrizione da parte dell'Unità Didattica del Dipartimento.

Art. 4

(Riconoscimento della condizione di studente genitore)

La condizione di studente genitore deve essere documentata mediante la presentazione dello stato di famiglia o auto-certificata compilando il modello in allegato al presente regolamento.

Lo status di studente genitore è deliberato nei mesi di aprile e novembre con delibera del Dipartimento, ha validità fino alla scadenza successiva e viene riportato sul libretto universitario con apposita trascrizione da parte dell'Unità Didattica del Dipartimento.

Art. 5

(Didattica)

Il Dipartimento di Farmacia garantisce allo studente lavoratore e allo studente genitore l'accesso ad almeno due appelli straordinari, uno nel primo semestre (appello straordinario invernale) e uno nel secondo semestre (appello straordinario primaverile), eventualmente anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio.

I docenti concorderanno con lo studente lavoratore e lo studente genitore orari di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

Art. 6

(Obbligo di frequenza)

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'obbligo di frequenza per lo studente lavoratore è pari a:

- il 30% del monte ore previsto per le lezioni frontali, seminariali e didattiche integrative, arrotondato all'intero superiore,
- il 70% del monte ore previsto per attività di laboratorio, arrotondato all'intero superiore.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2015/2016.